DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina africana in Portogallo nel 1999

[notificata con il numero C(1999) 4779]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel mese di novembre 1999 è stato denunciato in Portogallo un focolaio di peste suina africana. La comparsa di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino comunitario. Per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite.

(2) Non appena la peste suina africana è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno notificato di aver adottato i provvedimenti opportuni, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3) Il contributo finanziario della Comunità sarà versato previa conferma che le misure sono state poste in atto e che le autorità hanno fornito tutte le informazioni richieste entro i termini previsti.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo può ottenere un contributo finanziario della Comunità per il focolaio di peste suina africana confermato il 15 novembre 1999.

Fatti salvi i risultati dei controlli, la partecipazione finanziaria della Comunità è fissata:

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per indennizzare i proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché per la distruzione dei prodotti da essi ottenuti;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulizia, la disinsettizzazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per compensare i proprietari per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Fatti salvi i controlli effettuati, il contributo finanziario della Comunità viene versato previa presentazione dei relativi documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui sono stati abbattuti animali. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

 i) per l'azienda infetta;
 — ubicazione e indirizzo,
 — data in cui è insorto il sospetto della malattia e data della conferma,
 — numero di suini abbattuti e distrutti nonché data dell'abbattimento e della distruzione,
 — metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,
 — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,
 — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'azienda infetta; risultati degli esami eseguiti,
 — presunta origine dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

 ii) per le aziende che hanno avuto contatti con l'azienda infetta:
 — i dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,
 — azienda infetta (focolaio) con la quale si sospetta vi siano stati contatti presunti o confermati; tipo di contatto;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero di animali abbattuti, la data dell'abbattimento, l'importo corrisposto, IVA e imposte escluse.

Articolo 3

La domanda di pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi di cui all'articolo 2, è presentata alla Commissione anteriormente al 1º maggio 2000.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e per verificare le spese sostenute.

La Commissione comunica agli Stati membri il risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1287/95 [2], si applicano mutatis mutandis.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.
[2] GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.